

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELLA DIFESA, REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA E AGENZIA DEL DEMANIO

TRA

- il Ministero della Difesa (in prosieguo Ministero), in persona del
- la Regione Autonoma della Sardegna (in prosieguo Regione), in persona del Presidente della Regione in carica, On Renato Soru, con sede in Cagliari, Viale Trento, n. 69, C. F. 80002870923;
- l'Agenzia del Demanio (in prosieguo Agenzia) C.F. 06340981007, in persona del Direttore Generale, Arch. Elisabetta Spitz, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Agenzia del Demanio C.F. 80207790587,

Premesso

- 1) che il Ministero e la Regione, venendo incontro alle esigenze rappresentate dalla citata Regione, hanno avviato una serie di colloqui volti a verificare la possibilità di procedere al riequilibrio delle servitù e delle attività militari nel territorio della Regione, che si sono concretizzati nella sottoscrizione di due intese istituzionali siglate in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007;
- 2) che nelle predette intese sono state individuate sia infrastrutture militari immediatamente e direttamente dismissibili sia infrastrutture militari da dismettere previa riallocazione delle attività e delle funzioni espletate nelle stesse in idonee strutture messe a disposizione dalla Regione ovvero in altre infrastrutture in uso alla Difesa adeguatamente ristrutturate a cura e spese della Regione stessa;
- 3) che, nel contempo, l'intervenuta decisione di svolgere il "grande evento" relativo alla Presidenza Italiana del G8 del 2009 nell'Isola di La Maddalena ha impresso rilevanza e urgenza all'attuazione delle intese raggiunte;

4) che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato di Coordinamento Nazionale per la Presidenza del Vertice G8, nel definire le linee strategiche relative al “grande evento”, ha adottato, giusto verbale n. 1 del 27 febbraio 2008, decisioni inerenti anche agli immobili oggetto delle predette intese, e precisamente:

a) immediata consegna all’Agenzia degli immobili che il Ministero ha ritenuto immediatamente dismissibili, in quanto non più necessari per i propri fini istituzionali individuati nella tabella “B” del verbale n. 1 in data 27 febbraio 2008 oltre a quelli siti nell’Isola di La Maddalena individuati dal Comitato quali sedi per lo svolgimento del Vertice;

b) sottoscrizione, entro il termine massimo del 7 marzo 2008, di un apposito Accordo di Programma avente ad oggetto esclusivamente gli immobili indicati nella tabella “C” del verbale n. 1 del 27 febbraio 2008, da dismettere previa riallocazione delle funzioni ivi esercitate in idonee strutture messe a disposizione o ristrutturate dalla Regione;

5) che relativamente agli immobili immediatamente dismissibili in quanto non più necessari per i propri fini istituzionali individuati nella tabella “B” del verbale n. 1 in data 27 febbraio 2008 succitato, il Ministero deve provvedere alla loro immediata consegna all’Agenzia affinché questa provveda al loro immediato trasferimento alla Regione ai sensi dell’art. 14 Statuto e successive norme di attuazione;

6) che, pertanto, con il presente Accordo le parti devono dare attuazione alle previsioni di cui al precedente punto b, atteso che alle previsioni di cui alla lett.

a) del precedente punto 4 si darà immediato corso senza necessità di ulteriori adempimenti;

7) che l’Agenzia partecipa al presente accordo esclusivamente al fine di dare corso agli adempimenti posti a suo carico

VISTI

- l'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., ai sensi del quale è previsto che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 3, comma 15 *ter* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'art. 1 comma 262 della legge 296/2006;
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007 n. 3629, con la quale sono state impartite disposizioni per lo svolgimento del "grande evento" relativo alla Presidenza italiana del G8;
- le determinazioni assunte dal Comitato di Coordinamento Nazionale per la presidenza del Vertice G8 nella riunione del 27 febbraio 2008;
- la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 "Statuto speciale per la Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative norme di attuazione;

Tutto ciò premesso, l'anno duemilaotto, addì ***** del mese di marzo, presso gli Uffici dell'Agenzia del Demanio – Direzione Generale, in Roma, ***** si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo di Programma

1. Il presente Accordo è finalizzato a garantire un'azione coordinata e unitaria tra il Ministero e la Regione, con l'intervento dell'Agenzia per quanto specificamente indicato nel presente accordo, per perseguire l'obiettivo di favorire la delocalizzazione in altre idonee strutture delle funzioni attualmente

svolte dal Ministero negli immobili indicati nella tabella "C" del verbale n. 1 in data 27 febbraio 2008 succitato e riportati nell'allegato "A" al presente Accordo che viene sottoscritto dalle parti, stabilendo procedure, tempi e modalità di dismissione dei predetti immobili, nonché gli obblighi che la Regione si assume per consentire tale dismissione.

ART. 3

Impegni

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente articolo 2 il Ministero si obbliga a:

a) verificare in contraddittorio con la Regione entro 30 giorni dalla data di efficacia del presente accordo le esigenze funzionali da riallocare, in via indicativa precisate nell'allegato "A" al presente contratto;

b) mettere a disposizione della Regione, entro tre mesi dal completamento della verifica di cui alla lett. a) che precede, studi di fattibilità relativi a tutti i lavori necessari per rendere disponibili al trasferimento gli immobili di cui all'allegato "A" al presente Accordo. In tali studi, in particolare, saranno individuati i citati lavori, da eseguirsi presso infrastrutture che permarranno in uso al Ministero o presso immobili e/o aree, ritenute dal Ministero adeguate alle specifiche esigenze operative dall'A.D, che saranno trasferiti in proprietà al demanio dello Stato dalla Regione. In tale ultimo caso, i sei mesi necessari per l'elaborazione degli studi di fattibilità decorreranno dalla data del verbale di accettazione degli immobili e/o aree in questione;

c) a riconsegnare all'Agenzia, ad avvenuta riallocazione, gli immobili indicati nell'allegato "A" al presente accordo, al fine del successivo trasferimento in proprietà alla Regione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e successive norme di attuazione;

d) a quant'altro previsto nel presente accordo.

2. La Regione si obbliga per proprio conto a:
- a) accettare gli immobili indicati nell'allegato "A" al presente accordo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si troveranno al momento della consegna volendone la Regione acquistarne la proprietà in tale stato;
 - b) riallocare tutte le funzioni ancora presenti in dette infrastrutture, come sarà definito con la progettazione preliminare che la Regione predisporrà, sulla base dei citati studi di fattibilità, con il contributo di personale tecnico del Ministero, sia provvedendo alla ristrutturazione di immobili di proprietà demaniale ovvero alla realizzazione sugli stessi di nuove costruzioni nonché trasferendo in proprietà al demanio dello Stato immobili e/o aree con gli immobili ivi realizzati in conformità a quanto a quanto previsto al comma 1 che precede; detti progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero;
 - c) finanziare e realizzare tutti i lavori, nessun onere escluso, necessari per la riallocazione delle funzioni presenti presso gli immobili indicati nell'allegato "A" al presente Accordo;
 - d) convenire con il Ministero forme di alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere di cui trattasi;
 - e) effettuare l'affidamento della progettazione definitiva sulla base della progettazione preliminare, da sottoporre preventivamente all'approvazione del Ministero;
 - e) acquisire il progetto definitivo relativo agli interventi da effettuare nelle infrastrutture militari di cui al progetto preliminare, ai fini della redazione della documentazione di appalto, e sottoporlo all'approvazione del Ministero;
 - f) effettuare l'affidamento delle opere ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice degli Appalti, e s.m.i.;
 - g) assumere a proprio carico anche tutti gli oneri finanziari connessi con l'effettuazione della direzione dei lavori ed il collaudo in corso d'opera e

definitivo degli interventi infrastrutturali. Per detto collaudo sarà nominata una Commissione di collaudo composta da un Presidente nominato dalla Regione, da un membro designato dal Ministero e da un membro nominato dall'Amministrazione regionale. Detta Commissione procederà, ad ultimazione dei lavori, alla verifica tecnica degli stessi al fine di accertarne la perfetta corrispondenza al progetto approvato. In difetto la Regione procederà, tramite la ditta appaltatrice, all'integrazione delle parti mancanti o incomplete;

h) trasferire in proprietà al demanio dello Stato le strutture e/o aree ove devono essere realizzate nuove infrastrutture;

i) a procedere con oneri e spese a carico della Regione a porre in essere i necessari adempimenti per la bonifica dei sedimenti dismessi dalla Difesa.

3. Si precisa che relativamente ai compendi "Ospedale militare De Murtas" e Caserma "Ederle", indicati ai numeri 2 ed 8 della succitata tabella "C", nel verbale n. 1 del 27 febbraio 2008 provvederà il Commissario delegato con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629, con propri atti alla riallocazione delle funzioni che risultano ivi effettivamente esercitate ponendo i relativi oneri a carico della Regione.

ART. 4

Oneri

1. La stima degli oneri relativi ai lavori da effettuare per gli interventi sopra descritti sarà riportata nel quadro economico dei progetti preliminari di cui al precedente articolo.

2. Resta inteso, comunque, che nulla sarà dovuto dallo Stato alla Regione a titolo di conguaglio, né alcun onere finanziario dovrà gravare a carico dello Stato.

3. Le parti si danno altresì atto che ciascuna, per quanto di propria spettanza, si farà parte diligente nell'adempimento di quanto necessario per il buon andamento e la finalizzazione dell'operazione.

ART. 5

Responsabilità per l'inadempimento.

Le Parti si impegnano ad adempiere al presente accordo secondo buona fede, volendo altrimenti rispondere dei danni.

ART. 6

Comitato di vigilanza.

1. A garanzia dell'attuazione del presente Accordo di programma, è istituito un comitato di vigilanza composto da:

un rappresentante designato dal Ministero della Difesa;

un rappresentante designato dalla Regione Sardegna.

2. Le funzioni di Presidenza sono svolte da un avvocato dell'avvocatura distrettuale dello Stato designato dalle Parti.

3. Il Comitato vigila sul rispetto degli impegni assunti e sullo stato di attuazione degli interventi programmati.

4. In particolare, il Comitato di vigilanza:

a) vigila sulla corretta e tempestiva attuazione del presente Accordo di programma;

b) provvede all'individuazione ed analisi dei problemi, anche giuridici, inerenti agli interventi, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;

c) richiede documenti ed informazioni alle Amministrazioni che sottoscrivono il presente accordo, convocandone, ove necessario, i rappresentanti e/o effettuando eventuali sopralluoghi;

d) propone ogni utile provvedimento per il regolare svolgimento del presente Accordo;

e) è competente a dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra i sottoscrittori dell'Accordo in ordine agli aspetti tecnico-amministrativi sui lavori ed all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;

f) propone l'adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell'Accordo;

g) propone le eventuali modifiche al presente Accordo;

h) riceve copia degli atti relativi all'ultimazione dei lavori, al collaudo, ai certificati di regolare esecuzione, alle dichiarazioni di conformità delle opere ed alle dichiarazioni di regolarità delle prestazioni eseguite.

5. I componenti del Comitato di vigilanza non hanno diritto a nessuna indennità e/o gettone, fatto salvo il rimborso delle spese vive che saranno ripartite tra il Ministero e la Regione.

ART. 7

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo.

1. È istituita la figura del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo che sarà designato dalla Regione.

2. Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo:

a) assicura le funzioni di supporto e di segreteria del Comitato di Vigilanza;

b) esercita ogni attività utile ai fini del coordinamento tra le Amministrazioni partecipanti al presente Accordo, mantenendo i contatti con i diversi uffici;

c) fornisce ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell'Accordo di Programma;

d) predispone con cadenza almeno trimestrale la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e la trasmette al Comitato di vigilanza dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente: la descrizione dei risultati

conseguiti e le azioni di verifica svolte; l'indicazione di problematiche amministrative, finanziarie o tecniche che si frappongano alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive; l'individuazione dei progetti non più attivabili o non completabili e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive di revoca e/o rimodulazione degli interventi.

ART. 8

Durata e disposizioni generali.

1. Il presente Accordo di Programma ha durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione. Qualora a tale data lo stesso non abbia avuto integrale esecuzione è in facoltà delle parti prorogarlo.
2. Il presente Accordo potrà essere modificato e/o prorogato nelle modalità e nei termini previa concorde volontà delle parti.
3. Il Comitato di vigilanza accerta la conclusione di quanto previsto nel presente accordo.
4. Le Parti danno atto che con la sottoscrizione del presente accordo le due intese istituzionali siglate in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007 cessano di avere efficacia.

ART. 9

Controversie.

1. Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente accordo il foro competente sarà quello di Cagliari, salva l'ipotesi che sia previsto per legge altro foro inderogabile

Articolo 10

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese graveranno sulla parte che effettuerà la registrazione.

Articolo 11

1. Il presente atto, redatto in triplice originale, uno per ciascuna delle Parti, è immediatamente vincolante per le Parti che lo sottoscrivono salvo che per il Ministero per il quale lo diverrà solo dopo avvenuta la registrazione da parte della Corte dei Conti.

Esso, dattiloscritto con mezzi meccanici su numero ** facciate di foglio fin qui viene letto, confermato e sottoscritto in calce ed a margine degli altri fogli in Roma oggi ** marzo 2008.

Si dà atto che il presente Accordo contiene l'allegato di cui alla lettera "A" sopra menzionato; inoltre si allega sotto la lettera "B" copia della carta di identità rilasciata al ***** dal Comune di ***** il ***** contraddistinta con il numero *****; sotto la lettera "C" copia della carta di identità rilasciata all'On. Renato Soru dal Comune di ***** il ***** contraddistinta con il numero *****; sotto la lettera "D" copia della carta di identità rilasciata all'Architetto Elisabetta Siptz, dal Comune di ***** il ***** contraddistinta con il numero *****.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini correlati al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Per il Ministero della Difesa

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Per l'Agenzia del Demanio

ALLEGATO "A"

BENI DISMISSIBILI PREVIA RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI IVI SVOLTE.

N°	PROV.	COMUNE	INFRASTRUTTURA	F.A.	Principali funzioni da riallocare
1	CA	CAGLIARI	Magazzini Aeronautica	A.M.	5° Telegruppo dell'A.M. da trasferire a Decimomannu.
2	CA	CAGLIARI	Ospedale Militare Amerigo Demurtas (*)	E.I.	- Dipartimento Militare di Medicina Legale (D.M.M.L.) - N° 2 alloggi di servizio
3	CA	CAGLIARI	Magazzino vestiario	E.I.	Sezione Rifornimento Commissariato (SE.RI.CO.)
4	CA	CAGLIARI	Caserma Gioda e Martinazzo	E.I.	- Sezione Rifornimento Commissariato (SE.RI.CO.) - N° 3 alloggi di servizio
5	CA	CAGLIARI	Ex Panificio Militare	E.I.	- Biblioteca - Corpo Militare della C.R.I. - Assoarma - N° 11 alloggi di servizio
6	CA	CAGLIARI	Complesso alloggiativo Belvedere (Ex Caserma Griffa)	E.I.	N° 15 alloggi di servizio
7	CA	CAGLIARI	Magazzino del Genio e alloggi militari	E.I.	- Magazzino sanitario del DMML - N° 13 alloggi di servizio
8	CA	CAGLIARI	Caserma Ederle (*)	E.I.	- Ufficio Amministrazione del Comando Autonomo Sardegna - Centro Documentale - Centro di Selezione VFP1 - Centro amministrativo regionale - N° 2 alloggi di servizio
9	CA	CAGLIARI	Ex Batteria DICAT	M.M.	N° 7 alloggi di servizio
10	CA	CAGLIARI	Bunker ex rifugi - viale Colombo	M.M.	Magazzini di Marigenimil e area parcheggio mezzi
11	SS	LA MADDALENA	Deposito Marina Militare. Località Padule	M.M.	Magazzino materiali e alloggio ASGC

(*) Si precisa che per i compendi "Ospedale militare De Murtas" e Caserma "Ederle", come specificato all'art. 3 punto 3) del presente Accordo di programma, provvederà il Commissario delegato con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629, con propri atti alla riallocazione delle funzioni che risultano ivi effettivamente esercitate ponendo i relativi oneri a carico della Regione.